

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 38/2010.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 7 maggio 2010,

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, di attuazione delle delega conferita dall'articolo 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione;

vista la nota in data 6 giugno 2000, con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso l'elenco degli enti previdenziali costituiti ai sensi del decreto legislativo sopraindicato, tra i quali è compreso l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (E.N.P.A.P.);

vista la determinazione n. 18 del 26 marzo 1999, con la quale questa Sezione ha deliberato il nuovo testo delle norme sulla propria organizzazione;

vista la determinazione n. 76 del 17 novembre 2000, che ha regolato gli adempimenti istruttori;

visto il conto consuntivo dell'E.N.P.A.P. relativo all'esercizio finanziario 2008, nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Cons. Antonio Carlo Pensa e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti e agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle

due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'E.N.P.A.P. per l'esercizio finanziario 2008;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della menzionata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle indicate Presidenze, oltre che del conto consuntivo suddetto — corredato delle relazioni degli Organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (E.N.P.A.P.) per l'esercizio finanziario 2008 — corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso per detto anno.

ESTENSORE

Antonio Carlo Pensa

PRESIDENTE

Mario Alemanno

Depositata in Segreteria il 18 maggio 2010.

IL DIRIGENTE

(dott. Giuliana Pecchioli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE DI PREVIDENZA E ASSI-
STENZA PER GLI PSICOLOGI (ENPAP) PER L'ESERCIZIO 2008

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	13
1. Generalità	»	14
2. Organi dell'Ente	»	18
3. Risorse umane, costo del lavoro e prestazioni professionali esterne	»	21
4. Aspetti organizzativi	»	26
5. Prestazioni istituzionali	»	27
6. Gestione del patrimonio mobiliare	»	35
7. Bilancio consuntivo della gestione	»	40
8. Costo economico	»	44
8.1. Incidenza dei costi di struttura e di funzionamento ..	»	51
9. Stato patrimoniale	»	52
10. Rendiconti finanziari dei flussi	»	64
10.1. Rendiconto finanziario dei flussi totali	»	64
10.2. Rendiconto finanziario dei flussi di cassa	»	65
11. Bilancio tecnico	»	67
12. Considerazioni finali	»	71

PAGINA BIANCA

PREMESSA

L'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) ha sede in Roma ed è configurato quale fondazione di diritto privato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione. È sottoposto a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché del Ministero dell'economia e delle finanze¹.

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie e riferisce al Parlamento, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, cui rinvia l'art. 6, comma 7, del citato d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, sicché con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, sul controllo eseguito sulla gestione economico-finanziaria dell'ENPAP relativa all'esercizio 2008 e sulle vicende successive di maggior rilievo².

Per opportuno raffronto, nei prospetti sono riportati anche i dati relativi all'esercizio precedente.

¹ Articolo 3, comma 1, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, cui rinvia l'articolo 6, comma 7 del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103.

² La gestione dell'Ente ha formato oggetto di relazione al Parlamento, per la prima volta, con riferimento agli anni dal 1998 al 2001 (cfr. *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati - XIV Legislatura - Doc. XV, n. 112); successivamente: per il 2002 (cfr. *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati - XIV Legislatura - Doc. XV, n. 210); per il 2003 e 2004 (cfr. *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati - XV Legislatura - Doc. XV, n. 55); per il 2005 (cfr. *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati - XV Legislatura - Doc. XV, n. 103); per il 2006 (cfr. *Atti Parlamentari*, Senato della Repubblica - XVI Legislatura - Doc. XV, n. 5); per il 2007 (cfr. *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati - XVI Legislatura - Doc. XV, n. 104).

1. GENERALITÀ

L'ENPAP - costituito quale fondazione il 25 gennaio 1997 secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del d. lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 - ha personalità giuridica di diritto privato ed ha come scopo l'attuazione della tutela previdenziale obbligatoria in favore degli psicologi iscritti agli Albi degli Ordini regionali e provinciali, che esercitano attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione³, dei loro familiari e superstiti⁴.

L'attività è iniziata a seguito dell'approvazione dello Statuto e del Regolamento di previdenza, avvenuta con decreto interministeriale del 15 ottobre 1997.

L'Ente è iscritto all'Albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza ed assistenza⁵, eroga ai propri iscritti pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, nonché l'indennità di maternità, e può concorrere, altresì, alla realizzazione di forme pensionistiche complementari.

Gli iscritti sono tenuti al versamento di un contributo soggettivo rapportato in misura percentuale al reddito professionale netto, un contributo integrativo rapportato in misura percentuale ai corrispettivi lordi incassati e ripetibile nei confronti del cliente, ed un contributo per indennità di maternità stabilito annualmente in misura fissa e di pari importo per tutti gli iscritti.

In riferimento alle disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi non coincidenti, introdotte con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e modificate con l'art. 1, comma 76, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le quali trovano applicazione anche nei confronti degli iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, l'ENPAP ha sottoscritto apposita convenzione con l'INPS.

Allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio, l'articolo unico, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) ha disposto che la stabilità delle gestioni previdenziali di cui sopra vada ricondotta ad un

³ Ancorché svolgano contemporaneamente attività di lavoro subordinato.

⁴ Altri riferimenti legislativi che interessano l'Ente sono: la legge n. 56 del 1989 (Ordinamento della professione di psicologo); il d. lgs n. 509 del 1994 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge n. 537 del 1993); l'articolo 2, comma 25, della legge n. 335 del 1995 (Riforma delle pensioni); la legge n. 289 del 2003, che ha stabilito che l'indennità di maternità sia commisurata con riferimento al solo reddito di lavoro autonomo; il codice civile per quanto previsto in tema di fondazioni.

⁵ Trattasi dell'albo di cui all'articolo 4, comma 1, del citato d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509, ed al D.M. 2 maggio 1996, n. 337.

arco temporale non inferiore a trenta anni ed il bilancio tecnico è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze⁶. In esito, poi, alle risultanze delle proiezioni attuariali gli enti interessati adottano i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine di dette gestioni, avendo presente il principio *pro rata* in relazione alle anzianità già maturate rispetto all'introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni, fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge finanziaria 2007. In assenza di interventi di riequilibrio giudicati necessari, dopo avere sentito l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui all'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 509 del 1994, vale a dire la nomina di un commissario straordinario⁷.

Per una migliore cognizione dell'andamento delle gestioni il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale⁸, nel determinare i criteri per la redazione dei bilanci tecnici degli enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria, ha ritenuto opportuno che siano sviluppate proiezioni dei dati su un periodo di cinquanta anni in base alla normativa vigente alla data dell'elaborazione, sicché l'ENPAP ha provveduto alla redazione del bilancio tecnico attuariale del fondo di previdenza al 31 dicembre 2006, con proiezione su un arco temporale di cinquanta anni.

Per quanto riguarda l'integrazione al minimo dei trattamenti previdenziali, possibilità prevista dall'art. 31 del Regolamento per l'attuazione dell'attività di previdenza, il Consiglio di amministrazione, con deliberazione n. 61/07 in data 27 luglio 2007, ha disposto l'erogazione, a partire dall'anno 2007, di una maggiorazione delle pensioni di inabilità, invalidità e superstiti fino ad un importo corrispondente a quello dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a valere sul getti-

⁶ Il decreto è stato emanato in data 29 novembre 2007.

⁷ Articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 509 del 1994: "In caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni".

⁸ Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in G. U. n. 31 del 6 febbraio 2008.

to della contribuzione integrativa nel limite del 2% del relativo gettito annuo, a condizione che vi sia disponibilità nel "Fondo per le spese di amministrazione" e siano rispettate le condizioni soggettive e di reddito indicate nella stessa deliberazione.

Con riferimento, poi, alle prestazioni di assistenza facoltative, di cui agli articoli 3, comma 3, dello Statuto dell'Ente e 32 del citato Regolamento, il Consiglio di indirizzo generale, con deliberazione n. 01/07 in data 27 gennaio 2007, ha individuato le forme da attivare a favore degli iscritti⁹, indicando per ognuna le linee di indirizzo di carattere generale, e, con successiva deliberazione n. 02/07 in pari data, ha previsto la possibilità di costituire, a tal fine, uno specifico "Fondo Assistenza" finanziato nella misura stabilita da apposita delibera del Consiglio di amministrazione a valere su una percentuale degli avanzi di gestione del conto separato della contribuzione integrativa.

Il Consiglio di amministrazione, a sua volta:

- con deliberazione n. 62/07 in data 27 luglio 2007, ha determinato nel 30% la percentuale massima da destinare, nel triennio successivo, al "Fondo Assistenza" in aggiunta ai benefici riguardanti le maggiorazioni a favore di inabili, invalidi e superstiti, subordinandone l'erogazione all'esistenza di risorse sufficienti;
- con deliberazione n. 72/07 in data 27 ottobre 2007, ha adottato il "Regolamento delle forme di assistenza", che ne disciplina l'erogazione, attivata a partire dal 16 aprile 2008;
- con successiva deliberazione n. 86/07 del 14 dicembre 2007 ha destinato al citato "Fondo Assistenza", quale stanziamento straordinario, l'importo di cinque milioni di euro, prelevandolo dal "Fondo Conto Contributo Integrativo"¹⁰;

⁹ Le forme assistenziali previste sono: assistenza sanitaria integrativa per grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi; contributi per non autosufficienti anziani o per inabilità temporanee o permanenti; indennità di malattia o infortunio; contributi a psicologi che esercitano in zone colpite da catastrofi o calamità naturali e dimostrino di aver subito danni allo studio; contributi per spese funerarie a favore dei superstiti di iscritti deceduti; borse di studio per figli di iscritti deceduti o inabili; borse di studio a figli di iscritti; contributi per l'acquisto di computer finalizzato ad incrementare i rapporti telematici con l'Ente.

¹⁰ Il Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha approvato la delibera n. 86/07 a condizione che lo stanziamento in essa previsto sia utilizzato esclusivamente nel caso in cui quanto ordinariamente stanziato per lo stesso Fondo non risulti sufficiente a garantire la continuità e la stabilità delle prestazioni assistenziali.